

**Avv. VINCENZO AMATO**  
**via M. Polo, 89 - 98066 PATTI**  
**tel. 0941/243150 - fax 0941/013005**  
**P.E.C. [vincenzo.amato@avvocatipatti.it](mailto:vincenzo.amato@avvocatipatti.it)**

**TRIBUNALE DI PATTI - Sezione Lavoro**

**Ricorso per provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c.**

nell'interesse di **MACHI' Franco**, nato a Mirto (ME) il 22/08/1957 e residente in San Piero Patti (ME), c/da Bellù n. 1, c.f. MCH FNC 57M22 F242Y, rapp.to e difeso, per procura speciale allegata, da intendere in calce, al presente atto, dall'avv. Vincenzo Amato, c.f. MTA VCN 61A21 G699R, e nel di lui studio elettivamente domiciliato in Patti, via M. Polo, 89 , nonché domicilio digitale all'indirizzo PEC del professionista **[vincenzo.amato@avvocatipatti.it](mailto:vincenzo.amato@avvocatipatti.it)**, ove chiede che vengano effettuate le notifiche e comunicazioni di rito unitamente al n. di fax 0941/013005,

***contro***

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (MIUR)**, in persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma, Viale Trastevere n.76/A, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura dello Stato, Via dei Portoghesi, 12, C.A.P. 00186 Roma;

**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA**  
**Direzione Generale** via Giovanni Fattori, 60 – C.A.P. 90146 Palermo;

**AMBITO TERRITORIALE PROVINCIA DI MESSINA**, Ufficio VIII in persona del DIRIGENTE pro tempore, con sede in via S. Paolo, 9 isolato 361 C.A.P. 98122 – Messina.



**Avv. VINCENZO AMATO**  
**via M. Polo, 89 - 98066 PATTI**  
**tel. 0941/243150 - fax 0941/013005**  
**P.E.C. vincenzo.amato@avvocatipatti.it**

***e nei confronti***

di tutti i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive dei 101 ambiti territoriali italiani, per la classe di concorso A058 in vigore nel triennio 2014/2017.

**Per la disapplicazione**

- delle graduatorie ad esaurimento pubblicate dall'Ufficio Scolastico Regionale di Palermo, ambito territoriale per la Provincia di Messina per la classe di concorso A058, nella parte in cui non contempla la persona dell'istante;
- del DM 235 del 2014 a firma del MIUR, nella parte in cui non consente all'istante di poter formulare valida domanda di inserimento nelle predette graduatorie provinciali;

**in subordine**

per la stabilizzazione del contratto di lavoro in contratto di lavoro a tempo indeterminato, con conseguente applicazione della retribuzione prevista dal CCNL di riferimento quanto a mensilità, ferie, permessi, tredicesima e quattordicesima mensilità.

**FATTO**

L'odierno ricorrente, abilitato all'insegnamento nella scuola secondaria di II grado per la **classe di concorso A058 SCIENZE E MEC.AGRARIA E TEC. DI GESTIONE AZIENDALE, FITOPATOLOGIA ED ENTOMOLOGIA AGRARIA** - (CONCORSO ORDINARIO ex DD 1.4.99 ) in data **12/06/2001** presso la **Sovrintendenza Scolastica Regionale di Palermo** con votazione **68,40 / 100**, è inserito continuativamente nelle Graduatorie Permanenti della Provincia di Messina dall'anno 2001, poi trasformate in Graduatorie ad Esaurimento, nella



**Avv. VINCENZO AMATO**  
**via M. Polo, 89 - 98066 PATTI**  
**tel. 0941/243150 - fax 0941/013005**  
**P.E.C. [vincenzo.amato@avvocatipatti.it](mailto:vincenzo.amato@avvocatipatti.it)**

terza fascia per le assunzioni in ruolo del 50% dei posti autorizzati e per il conferimento delle supplenze annuali istituite con la legge n. 296/06 che ha trasformato le graduatorie permanenti, di cui all'art. 1 del D.L. del 7.04.2004 convertito con modificazioni dalla legge n. 143 del 04.06.2004, in graduatorie ad esaurimento. Tuttavia, detta graduatoria è da considerarsi unica, anche se regolata da scansioni temporali di vigenza dapprima biennali e, poi, triennali (ex art. 9, D L n. 70 del 2001, conv., con modd., nella L. n. 146 del 2011). Infatti, nella disposizione citata di modifica dell'art. 1, comma 4, D L n. 97 del 2004, conv., con modd., nella L. 143 del 2004, è detto “aggiornamento” delle graduatorie, che quindi, sono le medesime, di cui alla cadenza oggi triennale.

L'odierno ricorrente risulta oggi inserito nelle c.d. graduatorie di circolo e di istituto, II fascia (di cui al D.M. 131/2007 e D.M. 353/2014), destinatario di incarichi annuali quale docente nella scuola secondaria di II grado, presso istituti e scuole nella provincia di Messina, maturando così punteggio utile; era ed è in possesso del titolo per l'accesso alle cd “ graduatorie permanenti”. Era incluso a pieno titolo nelle graduatorie permanenti definitive, di cui alla legge 3 maggio 1999, n.124, per la provincia di Messina per la classe di concorso suindicata, ricoprendo per l'A.S. 2001/02 la posizione 20<sup>^</sup> con il punteggio di 55 punti (**doc.1**); per l'A.S. 2002/03 la posizione 8<sup>^</sup>, con il punteggio di 82,00 punti (**doc.2**) e per l'anno A.S. 2003/04 la posizione 23<sup>^</sup> con il punteggio di 22,00 punti (**doc.3**).

Presentava, in qualità di personale docente già incluso delle graduatorie permanenti, domanda di aggiornamento e/o trasferimento in data 17.05.2003 (**doc.4**) per l'A.S. 2003/04, domanda di aggiornamento e/o trasferimento in data



**Avv. VINCENZO AMATO**  
**via M. Polo, 89 - 98066 PATTI**  
**tel. 0941/243150 - fax 0941/013005**  
**P.E.C. vincenzo.amato@avvocatipatti.it**

21.05.2004 (**doc.5**) per gli AA.SS. 2004/05 e 2005/06, e integrazione alla domanda per l'A.S. 2004/2005 (**doc.6**) ai fini del miglioramento del punteggio in graduatoria. In conseguenza del successivo aggiornamento della GAE, la parte ricorrente aveva presentato, in qualità di personale docente già incluso nelle graduatorie ad esaurimento (già permanenti), domanda di aggiornamento/permanenza in data 19.04.2007 (**doc.7**) per gli AA.SS. 2007/08 e 2008/09, con la quale la stessa rimaneva inserita nella GAE di appartenenza e nella posizione 15<sup>^</sup> con il punteggio di 34,00 punti (**doc.8**). In particolare, ai fini della nomina e sottoscrizione di contratti a termine, tale condizione permaneva fino al successivo aggiornamento, quando la parte ricorrente non proponeva domanda di aggiornamento per la graduatoria ad esaurimento (ex permanenti) del personale docente ed educativo per gli AA.SS. 2009/10 e 2010/11, poiché in ritardo sulla procedura indetta con *D.M. n. 42/2009*.

Il professore Machì, quindi, nel 2009 in conseguenza della mancata presentazione dell'istanza di aggiornamento/permanenza, entro il termine di cui al *D.M. 42/2009*, incorreva nella sanzione della cancellazione dalla GAE, ex art. 1 del medesimo decreto. Anche per l'anno 2011, sempre perché in ritardo entro i termini stabiliti dal *D.M. 44/2011*, sulla procedura indetta con il succitato decreto, non proponeva domanda di aggiornamento per la graduatoria ad esaurimento del personale docente ed educativo per gli AA.SS. 2011/12 e 2012/13.

A tale cancellazione, però, non ha fatto seguito alcuna comunicazione; infatti, non solo a questo adempimento considerato perentorio non è stata data idonea pubblicità nelle forme di legge (cfr. sentenza Consiglio di Stato n. 3656/2014),



**Avv. VINCENZO AMATO**  
**via M. Polo, 89 - 98066 PATTI**  
**tel. 0941/243150 - fax 0941/013005**  
**P.E.C. vincenzo.amato@avvocatipatti.it**

ma la mancata comunicazione della conseguenza negativa al mancato adempimento, ossia l'esclusione dalla graduatoria, risulta essere contraria all'art. 3, comma 1 della legge 241/1990, in quanto non è stata debitamente motivata.

Infatti, il succitato articolo stabilisce che *“ogni provvedimento amministrativo .... deve essere motivato ..... La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria”*.

A seguito di tale esclusione illegittima e inconsapevole dalla GAE, il ricorrente non ha potuto accedere al proprio profilo per presentare l'istanza on-line di aggiornamento/reinserimento ex L. 143/2004, entro i termini stabiliti dal D.M. 1° aprile 2014 n. 235, posto che la presentazione della domanda di reinserimento “on-line” per coloro che fossero stati esclusi dalle GAE non era possibile poiché non riconosciuti dal sistema.

Il ricorrente ha ritenuto superfluo, inoltre, presentare la domanda in forma cartacea, proprio perché il D.M. 235/2014 all'art. 9, prevedeva come esclusiva modalità di presentazione della domanda al MIUR quella via web; a tal proposito, infatti, sul sito del MIUR è stata pubblicata la nota Prot. N. AOODPIT 999 del 9/04/2014 di trasmissione del D.M. 235/2014 sulla quale si legge: *“le domande vanno presentate esclusivamente mediante modalità telematica nell'apposita sezione istanze on-line del sito internet di questo Ministero entro e non oltre il termine del 10 maggio 2014”*.

Successivamente, la parte ricorrente, dopo aver preso visione dell'assenza del proprio nominativo nella graduatoria ad esaurimento per la classe di concorso



**Avv. VINCENZO AMATO**  
**via M. Polo, 89 - 98066 PATTI**  
**tel. 0941/243150 - fax 0941/013005**  
**P.E.C. vincenzo.amato@avvocatipatti.it**

A058, notificava all'amministrazione convenuta due distinte richieste, sia con PEC che con raccomandata A/R, con le quali chiedeva il reinserimento nella predetta graduatoria: la prima trasmessa con raccomandata PEC al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca nella persona del Ministro pro tempore e al Dirigente dell'Ambito Territoriale per la provincia di Messina – Ufficio VIII, **in data 14 maggio 2015 (doc.9)**, mentre la seconda richiesta è stata inoltrata **in data 30 luglio 2015 (doc.10)** con raccomandate A/R numero 14999239105-3, numero 14999239106-4 e con PEC.

In seguito, il ricorrente, in occasione del piano straordinario d'assunzione della scuola predisposto dal Governo con la legge n. 107 del 13 luglio 2015, che prevedeva la chiusura delle graduatorie permanenti e l'immissione in ruolo di tutti i docenti iscritti in GAE, inviava domanda cartacea **datata 14 agosto 2015 (doc.11)** a mezzo raccomandata PEC.

Purtroppo, le superiori richieste restavano tutte sotto silenzio, con grave pregiudizio per l'istante il quale vedeva vanificare la possibilità d'avere un contratto a tempo indeterminato, senza tra l'altro che mai alcun Ufficio Scolastico ne desse comunicazione; infatti, l'Ufficio scolastico indicato in epigrafe non ha dato alcuna informazione ai docenti già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento in merito all'onere di presentare domanda di aggiornamento **pena la cancellazione da quest'ultima.**

In occasione dell'impugnato D.M. n. 235 del 2014, che ha regolamentato l'aggiornamento triennale delle graduatorie, l'istante non è stato messo nelle condizioni materiali di potere inoltrare valida domanda di aggiornamento. Il MIUR ha, invero, ingiustamente stabilito che l'inoltro della suddetta domanda



**Avv. VINCENZO AMATO**  
**via M. Polo, 89 - 98066 PATTI**  
**tel. 0941/243150 - fax 0941/013005**  
**P.E.C. vincenzo.amato@avvocatipatti.it**

per l'aggiornamento della graduatoria potesse avvenire tramite un sistema informatico denominato "istanze on line", dove i docenti che prima erano presenti a pieno titolo, in quanto iscritti nelle c.d. GAE, poi non figurassero più e pertanto impossibilitati ad accedervi e formulare valida domanda di aggiornamento nelle predette graduatorie. Da qui la **lesione del diritto soggettivo** oggi lamentata dal professore Franco Machì.

Infatti, il professore Machì, già inserito e quindi in possesso dei titoli di accesso alla III fascia per la classe di concorso A058, non poteva neppure presentare la domanda in quanto non risultava personale docente inserito a pieno titolo nelle graduatorie, a mente dell'art. 1, lettera b), di detto D.M. a norma dell'art. 1, comma 1-bis del decreto legge 7 aprile 2004 n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004 n. 143.

Pertanto, mai la parte ricorrente ha manifestato una volontà contraria ad un'esclusione/cancellazione definitiva dalle GAE, né la legge prevede tale conseguenza; in via di principio, non è detto che un docente che figuri in graduatoria, debba necessariamente riaffermare una volontà che egli ha già espresso, a pena di effetti dannosi come l'esclusione dalla graduatoria.

Se quindi è giusto depurare le graduatorie permanenti dalla presenza di docenti che non abbiano più l'interesse a permanervi, non è corretto determinarne l'esclusione sulla base di una volontà che non si assume acquisita direttamente, ma solo desunta in via implicita a mezzo del silenzio o dell'inerzia, anche incolpevole, tenuta dagli interessati.

Il ricorrente appartiene al cosiddetto personale precario, per cui, per esso il permanere nella graduatoria in questione costituisce residua, anzi estrema,



*Avv. VINCENZO AMATO*  
*via M. Polo, 89 - 98066 PATTI*  
*tel. 0941/243150 - fax 0941/013005*  
*P.E.C. [vincenzo.amato@avvocatipatti.it](mailto:vincenzo.amato@avvocatipatti.it)*

possibilità di accedere al mondo del lavoro, sicché è poco probabile ipotizzare una sua effettiva volontà di fuoriuscire dalla graduatoria medesima; volontà che non può, quindi, essere ricavata aliunde ma espressa in modo consapevole.

E' bene precisare che già il D.M. 42/2009 prima e il D.M. 44/2011 poi individuano quale motivo di cancellazione definitiva dalle GAE, la mancata presentazione della domanda nei termini stabiliti.

Da tutto ciò ne consegue che i provvedimenti di esclusione, senza alcuna comunicazione di cancellazione ai danni del ricorrente, sono illegittimi in quanto infondati in fatto e in diritto, contrari alla norma imperativa di legge e discriminatori e se ne chiede l'annullamento e/o la loro disapplicazione, unitamente ad ogni atto presupposto e conseguente in danno della parte ricorrente, per le seguenti questioni di

### **DIRITTO**

**Violazione e falsa applicazione di legge dell'art. 1 D.L.97/2004 degli art. 3,4,97 Cost. e dell'art. 7 L. 241/90 e ss. Violazione del principio del giusto procedimento. Violazione del principio di comunicazione di avvio del procedimento amministrativo. Eccesso di potere per contraddittorietà interna e palese iniquità.**

Il D.M. 235/2014 viola palesemente l'art. 1 del D.L. 7 aprile 2004, n. 97, per omessa previsione di garanzia partecipativa, nella parte in cui non prevede l'obbligo per gli Uffici Scolastici Provinciali di comunicare ai docenti già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento e che hanno omesso di presentare la domanda di esservi confermati, gli effetti della legge n.143/2004, avvertendoli





**Avv. VINCENZO AMATO**  
**via M. Polo, 89 - 98066 PATTI**  
**tel. 0941/243150 - fax 0941/013005**  
**P.E.C. vincenzo.amato@avvocatipatti.it**

dell'onere di presentare detta domanda di conferma entro un termine prefissato, pena la cancellazione da quest'ultima.

Sussiste, difatti, violazione del principio di partecipazione procedimentale, codificato dalla legge 241/90, ogni qual volta l'amministrazione intende ritirare o modificare un proprio atto amministrativo verso coloro che ne sono direttamente coinvolti, ovvero che beneficiano dello stesso. Di conseguenza, è illegittimo l'atto di autotutela non preceduto da comunicazione di avvio del procedimento, in violazione delle regole partecipative di cui all'art. 7 e ss. della legge 241/90, anche alla luce del principio comunitario di tutela del legittimo affidamento.

Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, l'avvio di avvio del procedimento adempie al sostanziale scopo di far partecipare la parte interessata al procedimento medesimo sin dal suo concreto inizio, affinché non siano escluse le finalità partecipative e di trasparenza dell'azione amministrativa, le quali debbono consentire al privato di conoscere per tempo l'oggetto preciso della procedura così istaurata.

E tale comunicazione, salvi i casi di comprovate esigenze di celerità di cui deve essere data contezza nel provvedimento, va sempre disposta quando l'amministrazione intende emanare un atto di secondo grado, vedasi ex multis (*TAR Piemonte – Torino, Sez. I 30/07/2015 n. 1289; Consiglio di Stato, Sez. V 17 aprile 2003 n. 2062; Cons. di Stato, Sez. V 21 aprile 2006, n. 2254; TAR Lombardia – Milano Sez. IV, 3 marzo 2010, n. 532; TAR Toscana Firenze, Sez. I 24 marzo 2010 n. 742*).



**Avv. VINCENZO AMATO**  
**via M. Polo, 89 - 98066 PATTI**  
**tel. 0941/243150 - fax 0941/013005**  
**P.E.C. vincenzo.amato@avvocatipatti.it**

In altre parole, nel caso di specie la comunicazione di avvio del procedimento non costituisce un semplice adempimento formale, sprovvisto di effetti giuridici concreti.

Quindi in radice, non vi è alcun dubbio che la comunicazione sarebbe stata influente sulla decisione del ricorrente.

Ne consegue che risultano indubbiamente violate, anche dal punto di vista sostanziale, le norme sopra richiamate, senza che si possa eccepire trattarsi di adempimenti solo formali, influenti nella sostanza.

Tuttavia, per gli ordinari principi di gerarchia delle fonti il D.M. attuativo di norme di legge (sovraordinata) non può introdurre precetti che andando oltre la funzione di attuazione sono di portata innovativa e contraria alla legge stessa.

Ma sull'estromissione dalla graduatoria, nonché sulla dichiarazione di volontà dell'interessato e sul diritto di essere informato della conseguenza della mancata presentazione della domanda, si è espresso anche di recente il Consiglio di Stato con sentenza n. 3658 del 14/07/2014 ove si afferma espressamente che *“con riferimento ai parametri costituzionali desumibili dagli art. 3, 4 e 97 Cost. nonché ai principi generali dell'attività amministrativa di cui alla L. 241/90 il decreto ministeriale n. 42/2009 è illegittimo nella parte in cui non ha previsto l'obbligo per gli Uffici Scolastici Provinciali di comunicare ai docenti già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, e che hanno omesso di presentare la domanda di esservi confermati, gli effetti della legge 143/2004, avvertendoli dell'onere di presentare detta domanda di conferma entro un termine prefissato, pena la cancellazione di quest'ultima”*.



**Avv. VINCENZO AMATO**  
**via M. Polo, 89 - 98066 PATTI**  
**tel. 0941/243150 - fax 0941/013005**  
**P.E.C. [vincenzo.amato@avvocatipatti.it](mailto:vincenzo.amato@avvocatipatti.it)**

Non è conforme, difatti, a regole di ragionevolezza e di buona amministrazione l'onere il docente che già figura in graduatoria a riaffermare una volontà che egli ha già espresso, con ricadute gravemente lesive conseguenti alla mancata ed ulteriore manifestazione di detta volontà.

Con la legge n. 296 del 2006 le graduatorie sono state effettivamente trasformate da permanenti (aperte) in graduatorie ad esaurimento (chiuse), ma tale mutamento trova spiegazione nella tutela e stabilità delle posizioni di coloro che erano stati inseriti nelle graduatorie permanenti secondo la precedente regolamentazione.

E, invero, l'art. 1, comma 605, lett. c) della legge n. 296/2006, prevede la definizione di un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per gli anni 2007-2009 per complessive 150.000 unità, al fine di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione, di stabilizzare e rendere più funzionali gli assetti scolastici, di attivare azioni tese ad abbassare l'età media del personale docente. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge le graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie a esaurimento.

La norma, dunque, così come correttamente affermato dalla giurisprudenza amministrativa, si limita a trasformare le graduatorie provinciali da permanenti ad esaurimento per non alimentare ulteriormente il precariato scolastico e non consentire, a partire dal 2007, l'inserimento di nuovi aspiranti prima dell'immissione in ruolo dei docenti già presenti in quelle graduatorie.



**Avv. VINCENZO AMATO**  
**via M. Polo, 89 - 98066 PATTI**  
**tel. 0941/243150 - fax 0941/013005**  
**P.E.C. vincenzo.amato@avvocatipatti.it**

La legge, pertanto, ha riconfermato l'aggiornamento periodico delle graduatorie, precludendo soltanto nuovi inserimenti, ma ciò non significa affatto che i soggetti già presenti in graduatoria, che per un motivo qualsiasi non abbiano confermato la volontà di permanervi nei termini, debbano esser penalizzati a tal punto da non poter più figurare nelle predette graduatorie.

Pertanto, si chiede che l'On.le Giudicante voglia disapplicare il D.M. 235/2014, unitamente agli atti presupposti consequenziali e, comunque, connessi in quanto in aperta difformità e/o in contrasto e/o in violazione della normativa di legge di rango superiore e conseguentemente reinserire il ricorrente nella posizione in GAE di sua spettanza.

### **FUMUS BONI IURIS**

Il mancato riconoscimento del diritto del professore Machì al reinserimento nelle graduatorie ad esaurimento per opera dell'Ufficio Scolastico di Messina ha costretto il ricorrente a rivolgersi al Tribunale di Patti (ME).

Già il TAR e il Consiglio di Stato, nelle sentenze sopra citate, sul punto sono state tutte concordi nel riconoscere il diritto oggetto di causa. Il ragionamento posto alla base di tutte le sentenze appare condivisibile se non addirittura disarmante per la logicità della ricostruzione offerta dai giudicanti. Quei docenti come il ricorrente che furono inseriti nelle graduatorie anteriormente il 2006, anno di trasmigrazione dalle graduatorie permanenti alle graduatorie ad esaurimento, e che, involontariamente, ovvero senza che fosse stata accertata dall'amministrazione quella manifestazione di volontà certa ed univoca di voler essere esclusi in modo definitivo dalla graduatoria, omisero di presentare



**Avv. VINCENZO AMATO**  
**via M. Polo, 89 - 98066 PATTI**  
**tel. 0941/243150 - fax 0941/013005**  
**P.E.C. [vincenzo.amato@avvocatipatti.it](mailto:vincenzo.amato@avvocatipatti.it)**

domanda di aggiornamento, in virtù dell'art. 1 comma 1 bis della legge 143/2004, norma di legge tutt'ora vigente, devono essere reintegrati.

Un eventuale disconoscimento di tale diritto risulterebbe illegittimo e contrario ai principi ispiratori della norma, oltre che illogica, mancando ogni minima argomentazione capace di legittimarne esigenze compensative.

### **PERICULUM IN MORA**

Con la "Buona Scuola" (L. 107/2015) è stato previsto all'art. 1 comma 105, che a decorrere dal 1 settembre 2015, le graduatorie di cui al comma 96, lettera b), (le graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'art. 1 comma 605, legge 27 dicembre 2006 n. 296, dunque le GAE), se esaurite, perdono efficacia ai fini dell'assunzione con contratti di qualsiasi tipo e durata.

Appare evidente l'urgenza con la quale il ricorrente debba essere tutelato, poiché, la legge di riforma della scuola la n. 107/2015 prevede che le graduatorie ad esaurimento "perderanno efficacia, per i gradi di istruzione della scuola primaria e secondaria, ai fini dell'assunzione con contratti di qualsiasi tipo e durata";

alla luce del disposto normativo di cui sopra, l'odierno ricorrente non avrà la possibilità di attendere l'apertura della prossima fase di aggiornamento delle Graduatorie ad esaurimento, inizialmente prevista per l'anno 2017, per richiedere il reinserimento nelle stesse, in quanto a quella data le suddette graduatorie potrebbero non essere più attive, con conseguente grave nocumento alle possibilità lavorative.



**Avv. VINCENZO AMATO**  
**via M. Polo, 89 - 98066 PATTI**  
**tel. 0941/243150 - fax 0941/013005**  
**P.E.C. vincenzo.amato@avvocatipatti.it**

Pertanto, appare assolutamente necessario che venga emesso un provvedimento d'urgenza affinché il diritto al lavoro del ricorrente non rimanga privo di tutela, l'accertamento pieno nel merito potrebbe rivelarsi tardivo per le ragioni sopra argomentate.

Senz'altro una legge che escluda dalle assunzioni gli aventi diritto con anni di attività ed esperienza lavorativa, si espone a questioni di costituzionalità (appare quantomeno violare gli art. 3, 4 e 97 della Costituzione), nonché ad una nuova pronuncia di ammonimento della Corte Comunitaria.

Pertanto, il mancato inserimento in GAE costituirebbe per il ricorrente un gravissimo ed irreparabile pregiudizio.

Tutto ciò premesso:

### **RICORRE**

al Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Patti, affinché, per le causali di cui in premessa, ritenuto sussistere il fumus boni juris ed il periculum in mora, voglia emettere decreto inaudita altera parte, o in subordine fissare udienza di comparizione avanti a sé, al fine dell'accoglimento della domanda d'urgenza, ritenuto sussistere il diritto della parte ricorrente ad essere reinserito nelle graduatorie ad esaurimento (III fascia) del personale docente ed educativo per le classi di concorso A058 (*SCIENZE E MEC.AGRARIA E TEC. DI GESTIONE AZIENDALE, FITOPATOLOGIA ED ENTOMOLOGIA AGRARIA*), per il triennio 2014/15, 2015/16, 2016/17, e nella posizione secondo il punteggio spettante e maturato alla data di cancellazione, come per legge, ed ordinare al Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca, in presenza del Ministro pro



**Avv. VINCENZO AMATO**  
**via M. Polo, 89 - 98066 PATTI**  
**tel. 0941/243150 - fax 0941/013005**  
**P.E.C. vincenzo.amato@avvocatipatti.it**

tempore, con sede in Viale Trastevere 76/A, e all'Ufficio Scolastico Territoriale di Messina, in persona del Dirigente p.t., con sede in via S. Paolo, 9 isolato 361 C.A.P. 98122 – Messina, di **reinserire** il ricorrente nelle graduatorie ad esaurimento (III fascia), con conseguente punteggio spettante e maturato, come per legge, con disapplicazione e/o annullamento degli atti amministrativi di esclusione, aventi ad oggetto il diritto della parte ricorrente, e di ogni altro provvedimento presupposto e/o connesso e/o conseguente in danno del ricorrente, perché illegittimi e/o in contrasto con la norma di legge di rango superiore, o comunque disporre quegli ulteriori o diversi provvedimenti che saranno ritenuti di giustizia al fine di garantire il diritto vantato dal ricorrente.

Con riserva di formulare ogni ulteriore domanda, anche risarcitoria, e richiesta istruttoria nella successiva fase di merito e con salvezza di ogni altro diritto, azione o ragione nella più ampia a generale forma.

Ai fini del versamento del contributo unificato si dichiara che il reddito del nucleo familiare risultante dall'ultima dichiarazione è inferiore ad € 34.585,23, come da autocertificazione che si allega e che pertanto nulla è dovuto.

Si offrono in comunicazione, tramite produzione, le copie dei seguenti documenti, con riserva di depositare gli originali a semplice richiesta:

**doc.1)** graduatoria provinciale definitiva A.S. 2001/02 (graduatorie permanenti L. 124/99)

**doc.2)** graduatoria provinciale definitiva per nomine a tempo determinato (graduatorie permanenti L. 124/99 - A.S. 2002/03)

**doc.3)** graduatoria provinciale definitiva A.S. 2003/04 (Graduatorie permanenti L. 124/99);



**Avv. VINCENZO AMATO**  
**via M. Polo, 89 - 98066 PATTI**  
**tel. 0941/243150 - fax 0941/013005**  
**P.E.C. vincenzo.amato@avvocatipatti.it**

**doc.4)** domanda di aggiornamento e/o trasferimento A.S. 2003/04 e ricevuta raccomandata e avviso ricevimento;

**doc.5)** domanda di aggiornamento e/o trasferimento per gli AA.SS. 2004/05 e 2005/06 e ricevuta raccomandata e avviso ricevimento;

**doc.6)** integrazione alla domanda per l'A.S. 2004/05 e ricevuta raccomandata e avviso ricevimento;

**doc.7)** domanda di aggiornamento/permanenza per gli AA.SS. 2007/08 e 2008/09 e ricevuta raccomandata e avviso ricevimento;

**doc.8)** graduatoria ad esaurimento (graduatoria provinciale definitiva per nomine a tempo determinato)

**doc.9)** richiesta di reinserimento in Graduatoria ad Esaurimento (raccomandata PEC del 14/05/2015);

**doc.10)** richiesta di inserimento nelle Graduatorie ad esaurimento e/o permanenti utilizzabili per assunzioni a tempo indeterminato (ricevute raccomandate del 30/07/2015 e avviso ricevimento, raccomandata PEC del 31/07/2015);

**doc.11)** domanda di ammissione alle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di cui alla Legge 107/2015 e al DDG 767/2015 – diffida ad adempiere (raccomandata PEC del 15/08/2015).

#### **ISTANZA PER LA NOTIFICA MEDIANTE PUBBLICI PROCLAMI**

Il sottoscritto procuratore precisa che, ai fini dell'integrità del contraddittorio, il ricorso deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente contro interessati,





**Avv. VINCENZO AMATO**  
**via M. Polo, 89 - 98066 PATTI**  
**tel. 0941/243150 - fax 0941/013005**  
**P.E.C. vincenzo.amato@avvocatipatti.it**

ossia a tutti i docenti, di tutti i 101 ambiti territoriali che, in virtù dell'inserimento del ricorrente, potrebbero essere scavalcati in graduatoria per la classe di concorso in relazione alla quale risulta essere abilitato il ricorrente. Rilevato che la notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe impossibile per l'ingente numero di contro interessati e per la difficoltà a reperirli, considerato che, ai sensi di legge, quando la notificazione nei modi ordinari è impossibile o difficile si può procedere alla notifica per pubblici proclami. Considerati i precedenti del Tar Lazio e del Consiglio di Stato e dei Tribunali del lavoro ex art. 700 c.p.c. sulla possibilità di effettuare la notifica nell'area tematica del sito istituzionale del MIUR (v. MIUR pubblici proclami),  
tanto premesso e considerato,

**Chiede**

che Ill.mo Signor Giudice voglia autorizzarlo a procedere con la notifica per pubblici proclami da effettuare sul sito istituzionale del MIUR come da prassi.

Patti, 31/12/2016

**avv. Vincenzo Amato**

